COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

COPIA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 Del 28-06-2021

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario e tariffe Tari 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale in seduta

FRANCHI MICHELE	**P**	**DE SANTIS MAURO**	**Assente**
ONESI SANDRO	**P**	**CAMACCI BERARDINO**	**Presente**
PACI ANDREA	**P**	**PALA DOMENICO**	**Presente**
PACI MAURIZIO	**P**	**GABRIELLI LEONARDO**	**Presente**
DE MARCO PIERGIORGIO	**P**	**SBERNOLA SABRINA**	**Assente**

Assiste il Segretario Dr.ssa Camastra Serafina

Totali presenti n. 8 Totale assenti n. 2.

Assume la presidenza FRANCHI MICHELE nella sua qualità di VICE SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2021

AL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

DATO ATTO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 07/04/2021 è stato approvato a seguito dell'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il nuovo Regolamento di disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)

CONSIDERATO che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che *l'"Ente territorialmente competente"* è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";*

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 ss.mm.ii. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";*

DATO ATTO che il Comune di Arquata del Tronto, gestisce il servizio di raccolta rifiuti tramite l'Unione Montana del Tronto e Valfluvione che affida i propri servizi alla Picena Ambiente S.P.A

che tra le altre redige il piano finanziario e la relativa relazione sul servizio;

DATO ATRESI' ATTO CHE:
- il Comune di Arquata del Tronto in data 23/11/2020 con nota protocollo 12286 inviata alla Picenambiente, ha richiesto, in considerazione della mutata situazione del territorio comunale a seguito degli eventi sismici, la revisione dei criteri di riparto della spesa tra i comuni associati relativamente alla gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti soldi e urbani;
- successivamente con nota 2239 del 01/03/2021 il Comune invia diffida all'Unione Montana e alla Picenambiente relativamente al Pef 2021, redatto senza tener conto della richiesta dei nuovi criteri di riparto;
- il Comune in data 11/06/2021 riceve il rifiuto dell'Unione Montana alla revisione dei criteri di riparto dei costi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi ed urbani , acquisito al protocollo n 5946
- in riscontro alla nota del punto precedente il Comune di Arquata del Tronto non condividendo le motivazioni esposte, comunica, tra l'altro, all'Unione Montana e alla Picenambiente con nota protocollo 6225 del 17/06/2021 che la vicenda verrà portata all'attenzione di tutti gli organi competenti ed in particolare di Arera trasmettendo tutta la documentazione disponibile

CONSIDERATO che il "soggetto gestore" è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani, cioè colui che effettua i servizi ricompresi nel PEF;

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente dell'ATA N. 15 del 21/06/2021 è stata disposta la validazione PEF TARI 2021, acquista con prot. 602 del 22/06/2021,

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.200 n. 267 dal Responsabile del Servizio finanziario;

SI PROPONE

1. di prendere atto, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art 12 del Regolamento comunale TARI il Piano Economico Finanziario 2021, nel testo allegato (A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma

639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo;

3. di determinare per l'anno 2021 la seguente ripartizione dei costi in base alle tariffe tra utenze domestiche e non domestiche, come da allegato piano tariffario (B)

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;

5. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

6. di stabilire per l'anno 2021, in modifica al comma 4 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento dell'imposta:

1^ rata "acconto": 31/10/2021
2^ rata "acconto": 31/12/2021
Unica soluzione: 30/11/2021

7. di dare atto che tra il Comune ed Arquata del Tronto e la Picenambiente è in essere una richiesta/diffida per la revisione dei criteri di riparto del costo relativo al servizio gestione rifiuti solidi urbani;

8. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2021

Pareri espressi ai sensi del'art.49 D. Lgs.18/08/2000 n.267:

Arquata del Tronto, 23/06/2021

Parere di regolarità tecnica e contabile: favorevole
Dott.ssa Stefania Albertini

Arquata del Tronto, 23/06/2021

Visto di conformità dell'azione amministrativa
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Serafina Camastra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente prima di dare la parola al Responsabile del Settore Finanziario precisa che sicuramente sarà necessario aspettare ancora un po' di tempo ma in questi mesi la voce di Arquata è stata fatta sentire portando avanti questa battaglia in maniera unitaria da parte di tutto il Consiglio Comunale.
Chiunque verrà dopo dovrà portarla avanti. E' stato messo a verbale in Unione Montana che dovranno essere rivisti i costi della Picenambiente e dovranno essere rielaborati i coefficienti.

La Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Stefania Albertini, presenta il PEF e le tariffe Tari 2021 precisando che si tratta di adempimento obbligatorio. L'approvazione del piano tariffario 2021 limitatamente a quest'anno è stata prorogata al 30 giugno
Il piano tariffario viene redatto in base al Piano economico finanziario che quest'anno è leggermente aumentato però è stata mantenuta l'invarianza delle tariffe.
Il differenziale rispetto all'anno precedente è coperto dall'utilizzo del fondo Covid che è stato accantonato in bilancio, quindi sostanzialmente c'è un'invarianza.

Per quanto riguarda il Piano economico finanziario il ruolo del Comune è quello di prendere atto di questo documento che viene redatto dalla Picenambiente e validato dall'Ata. Ci sono però da parte del Comune comunicazioni e diffide all'Unione Montana per la revisione dei coefficienti di riparto considerando che la situazione attuale del Comune è cambiata rispetto alla situazione pre-sisma.

Interviene il Presidente Franchi, il quale precisa che lo Stato durante l'emergenza copre questi costi ma l'intenzione dell'Amministrazione è guardare avanti e affrontare e cercare di risolvere questa situazione in quanto qualora questo contributo venisse meno gli abitanti di Arquata si troverebbero a pagare molto di più.

L'amministrazione pertanto ha presentato delle diffide all'Ata, alla Picenambiente, all'Unione Montana ma non si è avuto alcun riscontro. Il Consiglio anche per il futuro dovrà continuare a combattere in merito.

Interviene il Segretario Comunale a precisare che la convenzione con l'Unione Montana valeva 10 anni a partire dal 2001 e si rinnovava automaticamente di altri 10 anni quindi 2021. Nel frattempo nel 2010 è stata firmata, in occasione della gara fatta dal Comune di San Benedetto per il socio privato della Picenambiente, un impegno con cui si rinnovava per 15 anni, quindi fino al 2025.

Interviene Franchi il quale precisa che è importante anche quello che è stato chiesto come Unione Montana alla Picenambiente ossia la riduzione dei costi perché oltre al costo del coefficiente che riguarda i Comuni è anche il costo totale dell'immondizia che deve diminuire.
Quello che si sta cercando di far capire all'Unione Montana è che questa non è una battaglia solo di Arquata; se risparmia Arquata allora risparmiano anche gli altri Comuni dell'Unione.

Sarebbe stato opportuno che tutti i Sindaci al di là delle ideologie prendessero atto che sono passati 15 anni e c'è stato un terremoto ed è quindi opportuno rivedere i costi.

Interviene Gabrielli che precisa che Collina dopo che si era insistito sulla rivisitazione di questa ripartizione aveva detto che sulla base di elementi oggettivi sarebbe intervenuto sulla quota dell'Unione Montana. Facendo un ribaltamento su questi elementi oggettivi ci sarebbero state delle modifiche sui costi che si sarebbero dovuti accollare i comuni sia per variabili demografiche sia per la tipologia di rifiuto messo in discarica. Per il Comune di Arquata tutto ciò comportava un abbattimento di oltre 30 mila euro annuo e veniva meno anche quel principio di solidarietà che era stato invocato. Tuttavia dato per fisso il costo che Picenambiente dà all'unione montana, riducendo ad Arquata, qualche altro Comune avrebbe dovuto coprire quel costo, e forse visto anche il periodo di elezioni imminenti non avrebbe giovato a nessuno.

I costi dell'Ata e i costi del gestore Picenambiente vanno a sommarsi nei costi fissi che dovrebbero invece essere ridotti.
C'è anche la questione dei 400 mila euro legati alla società che si occupa di revisione e trovare quel costo all'interno del costo totale dell'immondizia crea qualche perplessità.
Ad ogni modo se nell'attualità il problema non si pone perché il fondo covid copre il differenziale che non si recupera in capo ai cittadini, se il trend rimanesse questo e se un domani lo Stato dovesse dire: "da adesso in poi guardatevela voi", sarebbe difficile intervenire a posteriori. Invece nel caso di Arquata, avendo fatto questi atti, è stata messa in luce dal 2020 questa problematica.
Poi un domani quando verrà meno l'intervento statale a quel punto si dovranno battere i pugni per non ribaltare quelle cifre in capo ai cittadini. Altrimenti vorrebbe dire che ad Arquata si paga più TARI che a Roma e sarebbe improponibile.

Interviene Franchi il quale comunica che gli dispiace che comuni più vicini, che avrebbero potuto dare una mano, non abbiano capito che la problematica interessa tutti.

Prende la parola il Consigliere Pala il quale precisa che il problema è stato sollevato dalla minoranza 3 anni fa. A settembre prossimo verrà approvato il nuovo piano finanziario ma se non ci si muove ora saremo di nuovo punto e a capo. Ipotizziamo che lo stato di emergenza a fine anno venga tolto allora nel 2022 saranno a capo della popolazione 208 mila euro. Per cui possiamo dire di esserci mossi bene e per questo ringrazia Franchi e Gabrielli che si sono prodigati ma la situazione è delicata e grave anche perché il rimborso che viene chiesto allo stato è di somme non dovute e questo è un ulteriore grave problema per cui la Corte dei Conti potrebbe chiedere spiegazioni un domani.
Dai conti fatti considerato il numero di persone, di case abitabili e di Sae, Arquata dovrebbe pagare sui 90 mila euro; si potrebbe arrivare anche 110.000 ma non sarebbero i 208 mila attuali che sono il doppio.
L'Unione montana si deve mettere a tavolino e risolvere questo problema per tempo, ossia prima dell'approvazione del nuovo piano finanziario.

Interviene Franchi il quale precisa che l'obiettivo è quello che, quando verrà meno lo stato di emergenza, i cittadini non paghino cifre non dovute. È per questo che il consiglio comunale gli ha dato mandato e continuerà finchè sarà possibile.
L'aumento della Tari tra l'altro riguarderà sicuramente anche gli altri Comuni, anche quelli che ora pensano che il problema non li riguardi, e prima o poi lo capiranno.
La Picenambiente con l'Ata deve eliminare i costi superflui.

Pala precisa che l'Unione Montana dovrebbe impegnare la Picenambiente a rivedere la cifra intera perché quando è nata la cifra di oltre un milione di euro è stata determinata sulla base di parametri che erano il numero di abitazioni, le persone e le distanze e i primi due per Arquata, come per Montegallo e Acquasanta, sono profondamente mutati. Si continua a dire che ad Arquata abitino 1100 persone e che le case siano tutte agibili ma non è così.
Se verranno rivisti i costi totali di Picenambiente nessun comune dovrà farsi carico dei costi non dovuti da Arquata Montegallo e Acquasanta perché si abbassa la cifra generale.

Constatata l'assenza di ulteriori dichiarazioni di voto, il Presidente pone a votazione il provvedimento;

Con Voti accertati favorevoli:
Favorevoli: 6
Astenuti: 2 Pala Gabrielli

DELIBERA

1. di prendere atto, per i motivi meglio espressi in premessa ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013, dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art 12 del Regolamento comunale TARI il Piano Economico Finanziario 2021, nel testo allegato (A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Piano finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, anche ai sensi dell'art. 11 del Regolamento comunale che disciplina il tributo medesimo;

3. di determinare per l'anno 2021 la seguente ripartizione dei costi in base alle tariffe tra utenze domestiche e non domestiche, come da allegato piano tariffario (B)

4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;

5. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

6. di stabilire per l'anno 2021, in modifica al comma 4 del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento dell'imposta:

1^ rata “acconto”: 31/10/2021
2^ rata “acconto”: 31/12/2021
Unica soluzione: 30/11/2021

7. di dare atto che tra il Comune ed Arquata del Tronto e la Picenambiente è in essere una richiesta/diffida per la revisione dei criteri di riparto del costo relativo al servizio gestione rifiuti solidi urbani;

8. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con voti:

Favorevoli: 6

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Dlgs. 267/00 e s. m. i..

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCHI MICHELE	F.to Dr.ssa. Camastra Serafina

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

lì,

Il sottoscritto, incaricato del servizio pubblicazione, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 30-06-2021 al 15-07-2021 senza reclami.
- è immediatamente esecutiva [ ]
- è divenuta esecutiva il giorno a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione.

ARQUATA DEL TRONTO

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .
Dalla Residenza Municipale, lì

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
F.to Petrucci Martina

NOTE